

Allegato A

COMUNE DI ROCCARASO

Prov. L'Aquila

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DI UN'IMPOSTA DI SCOPO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 17 del 11 giugno 2012
Aggiornato con Deliberazione di C.C: n. 41 del 27 settembre 2012

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

Art. 2 - Opere pubbliche da realizzare ed ammontare della spesa da finanziare

TITOLO II – IMPOSTA DI SCOPO

Art. 3 - Applicazione dell'imposta

Art. 4 - Determinazione dell'imposta

Art. 5 - Esenzioni e Riduzioni

Art. 6 - Versamenti

Art. 7 - Rimborsi

Art. 8 - Attività di controllo

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 - Entrata in vigore

TITOLO II IMPOSTA DI SCOPO

Art. 3 Applicazione dell'imposta

A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita un'imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche. L'imposta è dovuta, in relazione alle stesse opere pubbliche, per un periodo di anni otto.

Art. 4 Determinazione dell'imposta

L'imposta di scopo è determinata applicando, alla base imponibile dell'imposta municipale unica determinata ai sensi dei commi 3,4,5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, un'aliquota nella misura dello **0,5 per mille**.

Art. 5 Esenzioni e Riduzioni

Per quanto concerne le esenzioni dall'imposta e le riduzioni si fa espresso riferimento alla normativa concernente l'IMU. Ed in particolare all'art. 13 del D.L. 201/2011.

Art. 6 Versamenti

Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso, deve essere effettuato in unica soluzione entro la data di scadenza prevista per il versamento del saldo dell'imposta municipale unica.

Il versamento può essere effettuato con l'ausilio del modello F24 Si precisa che il codice catastale del Comune di Roccaraso è H434 e che i codici tributo sono i seguenti:

Imposta di scopo: 3926

Imposta di scopo – interessi: 3927

Imposta di scopo – sanzioni: 3928

Art. 7 Rimborsi

Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo il comune è tenuto al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi.

Art. 8 Attività di controllo

L'amministrazione effettua controlli sulla corretta applicazione dell'imposta e sul versamento della stessa applicando le disposizioni generali vigenti per l'applicazione dell'IMU e relative attività di accertamento, riscossione, contenzioso.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 Entrata in vigore

Il presente regolamento una volta esecutivo è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del Testo Unico Enti Locali approvato con legge n. 267/2000 ed entra in vigore dal 1° gennaio 2012.